



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 22 del 28/06/2019

OGGETTO:

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:20 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Cribari Carmen	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Reda Francesco	—
CONSIGLIERE	Blandi Rossella	—
CONSIGLIERE	Iusi Maria Assunta	x
CONSIGLIERE	Capparelli Gianluca	x

Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Capparelli Rosaria Amalia nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO di approvare la definizione di tutte le entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo schema di regolamento allegato;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. Di dare atto che l'atto deliberativo e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. Di dare atto che l'atto deliberativo sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco fa presente che il decreto legge n. 34 del 2019 estende anche ai comuni la possibilità della definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale e che è necessario deliberare l'adesione e regolamentare le modalità per i cittadini che intendano avvalersene. Illustra di seguito il regolamento proposto che si compone di sette articoli ed in particolare la possibilità di rateizzare gli importi specificando termini e scadenze.

Ritiene necessario dare ai cittadini l'opportunità, prevista per legge, di regolarizzare la loro posizione senza l'aggravio delle sanzioni.

Il consigliere Iusi Maria Assunta fa rilevare il ritardo dell'amministrazione nell'adesione che poteva essere deliberata prima e non a ridosso della scadenza, ed inoltre la mancata informazione preventiva del suo gruppo sul punto considerato l'invito espresso alla collaborazione.

Il sindaco ricorda alla consigliera che il 26 maggio scorso si sono svolte le elezioni, che, quindi, l'amministrazione si è da poco insediata e che comunque si sta operando legittimamente nei termini previsti per legge. In merito all'informazione, poi, ha ritenuto che essendo universalmente riconosciuta l'importanza dell'oggetto in discussione, soprattutto per i cittadini, l'argomento avrebbe di certo incontrato il favore del suo gruppo.

Il consigliere Iusi Maria Assunta nonostante sia concorde sull'adesione alla definizione agevolata per il ritardo nell'adempimento e la mancata preventiva informazione del suo gruppo dichiara l'astensione al voto.

Al termine constatato che non vi sono interventi mette ai voti la proposta sopra riportata.

Con voti, resi in forma palese, 7 (sette) favorevoli e 2 (due) astenuti (Iusi e Capparelli G)

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente riscontrata l'urgenza di provvedere in merito

Con voti, resi in forma palese, 7 (sette) favorevoli e 2 (due) astenuti (Iusi e Capparelli G)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 26/06/2019

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Rag Gino Santoro

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 26/06/2019

F.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

PROT-N-2208 03 LUG, 2019

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del 03 LUG, 2019

L'incaricato del Servizio



F.to

Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

F.to

Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo


COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO
ART.15 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34.**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 5 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Articolo 6 – Rinvio
- Articolo 7 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 D. L. 30 aprile 2019 n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dal DL n.34 del 30.04.2019.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, *o al concessionario*, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30.09.2019**:

Dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune *o concessionario*, mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune *o il concessionario* entro il **31 Ottobre 2019 comunica** ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **30 Novembre 2019**;
- b) versamento in 12 rate di pari importo fino al 30 settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva (*o regolamento generale sulle entrate*), 4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario*) le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (*o il concessionario*) relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 6 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

